

IL MODELLO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO E IL PIÙ RIGOROSO REGIME DELLA SPECIFICITÀ E DELLA INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE ^(*)

di Renato Bricchetti

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I caratteri di un modello funzionale di (motivazione della) sentenza. – 2.1. Concisione. – 2.2. Comprensibilità. – 2.3. Criteri uniformi di redazione ed impostazione. – 2.4. Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio. – 3. Contenuto della sentenza di primo grado. – 3.1. Generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo. – 3.2. Generalità delle altre parti private. – 3.3. Imputazione. – 3.4. Conclusioni delle parti. – 3.5. Contenuto della motivazione. – 3.5.1. Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Le questioni processuali. – 3.5.2. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica ed esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie. – 3.5.3. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza. Il trattamento sanzionatorio. – 3.6. Dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati. – 4. Contenuto della sentenza di appello. – 4.1. Indicazione dell'imputazione. – 4.2. Sentenza di primo grado. – 4.3. Motivi di appello. – 4.4. Specifiche risposte ai singoli motivi. – 4.5. Eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 c.p.p. o 597, comma 5, c.p.p. – 4.6. Dispositivo. – 5. Motivi dell'impugnazione. – 5.1. L'art. 581 c.p.p. – 5.2. Enunciazione specifica dei motivi. – 5.3. La genericità dei motivi di ricorso per cassazione. – 5.4. La genericità dei motivi d'appello.

1. Considerazioni introduttive.

Trattare dell'atto di impugnazione della sentenza, dei contenuti dello stesso (in particolare dei motivi dell'impugnazione), degli oneri gravanti su chi impugna impone, oggi più che mai a seguito dell'intervento riformatore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di conoscere la sentenza, il contenuto e la motivazione della stessa, i doveri del giudice.

Lo studio delle relazioni esistenti tra l'art. 546 c.p.p., che disciplina il contenuto della sentenza¹, e l'art. 581 c.p.p., dedicato alla forma dell'impugnazione, entrambi

^(*) Il contributo è pubblicato in G. Canzio – R. Bricchetti (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Giuffrè 2019. Si ringraziano i curatori per averne autorizzato la ripubblicazione in questa *Rivista*.

¹ L'art. 546 c.p.p. enuncia i requisiti della sentenza di primo grado nel giudizio ordinario. La disposizione si applica anche nel giudizio abbreviato in forza del richiamo dell'art. 442, comma 1 c.p.p. agli «articoli 529 e seguenti» e nel giudizio di appello in virtù dell'estensione prevista dall'art. 598 c.p.p. L'art. 546 c.p.p. si osserva «in quanto applicabil[e]» anche per la deliberazione nel giudizio di cassazione (art. 615, comma 1 c.p.p.). La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, comma 2 c.p.p.) si conforma, seppur con significative semplificazioni, al medesimo schema strutturale (cfr. Cass. pen., sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777, Di Benedetto, in *Giust. pen.*, 1993, III, c. 464). L'art. 426 c.p.p., infine, detta i requisiti della

oggetto dell'indicato intervento legislativo, è determinante per mettere a fuoco il sistema delle impugnazioni.

Come si è osservato² la modifica dell'art. 546 c.p.p. si ispira all'esigenza di costruire il modello legale della motivazione in fatto della decisione, nel quale risulti esplicitato il ragionamento sull'oggetto della prova e sul percorso seguito per la valutazione della stessa.

Solo una motivazione in fatto, rigorosamente costruita quanto a completezza-fedeltà informativa e logica della decisione, costituisce il modello sul quale costruire il diritto delle parti di impugnare e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché alle prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o erronea valutazione³.

In tal senso, la nuova disposizione della lettera e) dell'art. 546 c.p.p. si raccorda con la modifica dell'art. 581 c.p.p. che, nel rafforzare l'onere di enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi, appare idoneo ad assicurare una più razionale semplificazione della procedura impugnatoria.

2. I caratteri di un modello funzionale di (motivazione della) sentenza.

Carattere fondamentale della giurisdizione, la motivazione è cardine insostituibile del giusto processo e il relativo obbligo va bilanciato con il diritto di difesa e con le esigenze tipiche del giusto processo, prima fra tutte la ragionevole durata.

Motivare una decisione significa spiegarla, giustificarla, per mettere il destinatario nelle condizioni, se del caso, di criticarla, per consentire in particolare al destinatario una difesa effettiva.

In uno schema polifunzionale di sentenza (di motivazione della sentenza) non possono mancare: *i*) concisione, *ii*) comprensibilità, *iii*) criteri uniformi di redazione ed impostazione, *iv*) considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio.

sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare in termini sovrapponibili a quelli contenuti nell'art. 546 c.p.p.

² CANZIO, *Il processo penale: le riforme "possibili"* in *Criminalia*, 2013, p. 505, le cui considerazioni riproducono in sostanza, sul punto, la relazione conclusiva della Commissione istituita il 10 giugno 2013 dal Ministro della giustizia. Un'attenta ricostruzione della storia del modificato art. 546 può vedersi, in DI PAOLO, *L'art. 546 comma 1 lett. e): verso un nuovo modello normativo di motivazione "in fatto" della sentenza penale?* in Baccari, Bonzano, La Regina, Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Milano, 2017, p. 241 ss.

³ Sulla riforma della motivazione e dell'appello penale v. PECORELLA, *Più luci che ombre nella riforma della motivazione e dell'appello penale*, in *Cass. pen.* 2019, p. 475, anche per la completa bibliografia della nota (1) di p. 476.

2.1. *Concisione.*

Come si avrà modo di ribadire, l'art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p. stabilisce che la motivazione consiste nella "concisa" esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

Concisione, in un'accezione funzionale, non è solo sinteticità o essenzialità, in particolare messa al bando di inutili divagazioni, di sfoggi di erudizione fini a sé stessi⁴, di argomentazioni estranee alle ragioni della decisione, di giudizi morali, di riferimenti a terzi non posti in grado di contraddire nel processo; così come non è soltanto selezione dei soli dati probatori rilevanti e decisivi unita ad equilibrio nella trattazione e distribuzione dei punti della decisione. Concisione è connotazione che va coniugata anche con la completezza nel valutare ed argomentare su capi, punti e questioni, con la fedeltà nell'espone le informazioni raccolte, con la logicità del ragionamento; ciò per arrivare ad una decisione di "qualità", valore che non può ignorare, in una visione moderna e funzionale, la sua stabilità.

Dunque, una sintesi completa, fedele, logica. E bastano queste parole per capire quanto l'operazione sia ardua.

La motivazione è un dovere ma della motivazione (come in genere del processo, degli strumenti processuali) non si deve abusare, infarcendola di ragioni che non siano quelle funzionali alla decisione, trasformandola in contenitore di interi atti processuali in cui il lavoro del giudice si traduce soltanto nell'apporre virgolette al "copiato"⁵.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, l'esperienza insegna che spesso (errore uguale ma contrario) una malintesa concisione rasenta il nulla.

Una motivazione concisa ed individualizzata, invece, serve quando si riconosce o si nega la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche o di altre circostanze, quando si effettua il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, quando si commisura la pena, quando si riconosce la continuazione di reati e si determinano gli

⁴ RIGO, *La sentenza*, in SPANGHER, *Trattato di procedura penale*, IV, II, Torino, 2009, p. 695, parla di « dovere etico-professionale di evitare apparati motivazionali che si disperdano in dotte argomentazioni di diritto, verso le quali talora il giudice indugia assecondando una tradizione tipica di un atteggiamento culturale di stampo pseudo-accademico, in passato incentivato da un sistema legale di cooptazione dei giudici fondato sulla valutazione dei titoli ».

⁵ Merita di essere ricordata una non più recente sentenza della Suprema Corte che, dopo avere premesso che l'obbligo motivazionale della decisione del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali deve conformarsi – se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare – al modello legale enucleabile dall'art. 546 c.p.p., ha affermato che "non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura (cosiddetto "taglia e incolla"), ma richiede la concisa indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia riscontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi" (Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2007, n. 12679, Mercadante, Rv. 235985); nello stesso senso, alcuni anni dopo, Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 2013, n. 7031, Conti, Rv. 254937, ha dichiarato la nullità di un'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del G.I.P. limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia-incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata.

aumenti per ognuno dei reati-satellite (non un unico incomprensibile globale, aumento per tutti i reati), quando si concedono o si negano la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, ecc.

Concisione, chiarezza, sinteticità, essenzialità, proporzionalità, adeguatezza non sono attributi appiccicati dall'esterno al sostantivo "motivazione", voluti dal legislatore o pretesi dai capi di Corte per mera opportunità efficientista o ragionieristica, bensì costituiscono l'essenza della motivazione (soprattutto del ragionamento probatorio) dei provvedimenti del giudice, trattandosi di attributi strettamente collegati al principio di ragionevole durata del processo. Atti sovrabbondanti allungano i tempi tecnici del processo, che mai può essere definito "giusto" se non si svolge in tempi ragionevolmente contenuti ⁶.

Ne esce danneggiata la parte che a ragione cerca tutela; ne esce danneggiata anche la collettività, che esige un impiego razionale della giurisdizione.

La prolissità indebolisce l'efficacia dell'atto; adottare una motivazione adeguata aiuta a rendere effettivo il diritto di difesa perché implica l'eliminazione del superfluo e del poco chiaro.

2.2. *Comprensibilità.*

Comprensibilità, in una prospettiva funzionale, è scrivere in modo chiaro perché i fruitori dell'atto (non è retorica ricordare il "popolo" nel cui nome la giustizia è amministrata) ne comprendano agevolmente ogni significato⁷; è quindi rifuggire la complessità della lingua giudiziaria perché il "giusto" processo è fatto di atti comprensibili.

La funzione informativa della lingua giudiziaria, che tutta la comunità deve riconoscere, ne impone semplicità, chiarezza e univocità.

Accade, invece, che frequentemente gli atti siano scritti in una lingua (lessico e sintassi) difficile, per iniziati, che può mettere in difficoltà chiunque. E non tanto per l'uso (inevitabile) di tecnicismi specifici ⁸, quanto piuttosto perché la terminologia tecnica è calata in contesti linguistici caratterizzati:

⁶ Sul controllo dei tempi del processo sono efficaci le pagine di BARGI, *La ragionevole durata del processo tra efficienza e garanzia*, in Dinacci (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Milano, 2010, p. 489 ss.

⁷ Nulla di nuovo se già SCIALOJA, nel 1911 (in *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, 942), si esprimeva in questo modo: "non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro ..." "i giuristi devono scrivere ... in una lingua tale che si possano intendere".

⁸ È utile leggere BAMBI, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, in *Breviario per una buona scrittura*, allegato alla Relazione 16 febbraio 2018 del Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari istituito dal Ministro della giustizia (in www.giustizia.it), che distingue tecnicismi specifici (indispensabili per la chiarezza del "discorso" giuridico), ridefinizioni (parole della lingua comune che assumono nella lingua tecnica un significato diverso) e tecnicismi collaterali o soggettivi (inutili e talora non innocui perché non esprimono concetti tecnici ma vogliono soltanto "alzare il tono del discorso, renderlo più esclusivo ed elitario").

– dall’uso di un registro elevato, distinto dal linguaggio comune; – da periodi di incommensurabile lunghezza, intricati da un numero smodato di “subordinate” e da cumuli non necessari di negazioni;

– da periodi infarciti di brutti e inutili avverbi (come “chiaramente”, “pacificamente”, “evidentemente”, “ovviamente”), scorciatoie sostitutive dell’argomentazione, maschere delle debolezze argomentative; insomma, di solito quando si usano vuol dire che di chiaro, di pacifico, di evidente, di ovvio non c’è nulla o molto poco;

– dall’utilizzo di alcune abbreviazioni incomprensibili alla maggior parte delle persone (che dire, ad es., di cnr, po, pp, pu, ocp, e dello stesso pm che, per i più, avvezzi alla lingua d’oltremarica, significa dopo mezzogiorno), di parole antiche;

– dall’impiego esagerato di latinismi⁹.

L’atto, tra l’altro, è diretto ad una pluralità di destinatari ed è, sempre più frequentemente, destinato ad essere tradotto in altra lingua a tutela di diritti fondamentali della persona¹⁰.

Il processo giusto è fatto di atti comprensibili perché il controllo sulla giurisdizione non è solo interno, ma va esercitato anche dall’esterno.

Lo hanno recentemente ribadito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione¹¹ che hanno con queste parole (così incisive e chiare da non richiedere ulteriori commenti) criticato la sentenza di una Corte di merito: La pronuncia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all’esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L’atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell’assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L’acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l’appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza

⁹ Uso spesso infarcito da errori al limite della comicità: v. BRICCHETTI, *Insidie del linguaggio giuridico*, in *Breviario per una buona scrittura*, cit

¹⁰ Sul punto vanno ricordati gli interventi operati sull’artt. 143 dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

¹¹ Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2016, n. 40516, Del Vecchio, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, p. 601.

dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità ».

Il Presidente del Consiglio di Stato, che può avvalersi dell'art. 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che impone al giudice ed alle parti il dovere di « redigere gli atti in maniera chiara e sintetica (secondo quanto disposto dalle norme di attuazione », segnatamente dall'art. 13-ter) ha predisposto un vademecum destinato ai giudici « contenente utili suggerimenti di tecnica redazionale volti ad accrescere la chiarezza e la sinteticità dei provvedimenti giudiziari ».

Il Presidente, chiedendo « un cambio di approccio culturale ... indispensabile per la migliore qualità ... dell'attività », ha, inoltre, esortato i magistrati a non superare le venti pagine (40 nei casi di particolare complessità), suggerendo, con riguardo alle ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, di impiegare « un linguaggio chiaro e semplice considerando che l'ordinanza andrà tradotta nelle lingue di lavoro della Corte ».

Importanti passi nella stessa direzione si devono anche al Presidente della Suprema Corte di cassazione al quale va il merito di avere, nel giugno 2016, varato decreti sulla motivazione semplificata delle sentenze penali e civili della Corte, precisando, in uno di essi, che « la tecnica di redazione di sentenza in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata » costituisce « uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato nella redazione dei provvedimenti giudiziari » da tenere in considerazione nelle valutazioni di professionalità.

2.3. Criteri uniformi di redazione ed impostazione.

Anche l'uniformità dei criteri grafici di redazione contribuisce alla chiarezza, alla precisione, quindi alla comprensione del contenuto degli atti.

La necessità, in uno schema funzionale di sentenza, di criteri uniformi di redazione e impostazione è strettamente collegata alla comprensione del contenuto della stessa (perché facilita l'individuazione dei punti che interessano ed evita dispersioni di tempo, ed è postulata dall'informatizzazione del processo e dei registri).

La strada dell'uniformità editoriale e stilistica è stata intrapresa dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione e a criteri uniformi di redazione grafica e di impostazione strutturale dell'atto dovranno inevitabilmente adeguarsi anche i giudici del merito.

L'esperienza quotidiana presenta, invece, casi non infrequenti di testi privi di un minimo decoro nella presentazione; sentenze redatte senza l'osservanza delle regole di video-scrittura, senza la numerazione delle pagine, senza la chiara individuazione e distinzione, nei processi cumulativi, dei capi e delle posizioni degli imputati; sentenze in cui le abbreviazioni usuali, di norma consentite, non sono uniformi (es. il codice di procedura penale abbreviato in alcune parti in c.p.p., in altre in cod. proc. pen.; il comma

in alcune parti non abbreviato, in altre abbreviato in co. o in c. e via dicendo); sentenze in cui manca la suddivisione in paragrafi (dove ospitare i vari punti della decisione) e sotto-paragrafi (per collocarvi le questioni da trattare per deliberare sul punto).

2.4. Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio.

Nella sequenza processuale il contenuto di ogni atto è influenzato da quello che lo precede ¹².

Anche la considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio risponde a logiche di funzionalità.

La sentenza di primo grado deve contenere tutti i dati utili per il giudice d'appello e per le parti; la sentenza di appello deve contenere le informazioni utili per il giudizio di cassazione.

Ogni approccio che si fermi al singolo atto, alla singola fase, al singolo grado è erroneo.

Ogni dato che aiuti giudice e parti del grado successivo ad avere informazioni immediate e a non sciupare tempo prezioso deve entrare nella sentenza.

Tale lettura è quella del singolo processo penale visto dal punto di vista dell'amministrazione che impegna risorse per consentire l'esercizio della giurisdizione, nell'autonomia delle sue prerogative costituzionali.

È il tema, in altre parole, del 'tempo' e del 'costo' del singolo processo.

Da questo punto di vista, può dirsi che il lavoro del singolo magistrato rileva come concorso necessario alla determinazione della qualità della decisione conclusiva (quella irrevocabile) e del costo sostenuto per raggiungerla.

In questa prospettiva il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha introdotto, tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. 165-bis disp. att. c.p.p. che detta una disposizione di particolare importanza per l'organizzazione del lavoro, prevedendo una serie di adempimenti ai quali Tribunali e Corte d'appello sono tenuti nel momento della trasmissione degli atti al giudice della impugnazione.

I Tribunali stanno adeguandosi e le Corti d'appello trarranno beneficio dall'osservanza di detta disposizione che impone – come si ribadirà – l'indicazione dei termini di scadenza delle misure cautelari personali in atto, dei termini di prescrizione del reato, delle dichiarazioni, elezioni o determinazioni di domicilio dell'imputato con indicazione delle relative date, dei nomi dei difensori con indicazione della data di nomina.

Dal punto di vista dell'Amministrazione che fornisce le risorse, ogni esito di impegno per lo studio degli atti di una determinata procedura non deve essere disperso nelle fasi successive: lo studio degli atti nella fase successiva (o nella stessa fase) da parte

¹² Il contenuto di questo paragrafo è la trasposizione di una relazione (inedita) di BRICCHETTI – CITTERIO poi recepita nella delibera del C.S.M. in data luglio 2017, *Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e tecniche di redazione dei provvedimenti*, in www.cosmag.it.

di un magistrato diverso dovrebbe consistere in un'integrazione e in una rivalutazione autonoma, mai in una ripartenza che ignori le conoscenze acquisite con lo studio già svolto in precedenza.

Si pensi, ad es., alla conoscenza che il giudice abbia acquisito della collocazione dei singoli atti/fonti di prova nell'ambito di vari faldoni processuali, eventualmente privi di indicizzazione (tra norma e prassi sul punto la distanza pare incolmabile). Se nel redigere la motivazione della propria sentenza, il giudice richiamasse le fonti di prova che pone a base della propria deliberazione senza accompagnare il richiamo con l'indicazione specifica della sua collocazione negli atti, il giudice del successivo grado di giudizio dovrebbe impiegare parte spesso non esigua del proprio tempo di studio del processo, alla luce dei motivi di impugnazione, cercando un'informazione materiale (la collocazione dell'atto sperso nei faldoni non indicizzati) che era già acquisita a quel processo.

Il tempo di ricerca che impegna il secondo magistrato è tempo inutilmente perso.

Si può allora dire che, in questi casi (ma il rilievo vale anche per il caso del verbale stenotipico chilometrico nel rito dibattimentale, quando una specifica e determinata affermazione, sparsa tra le innumerevoli pagine, viene posta dal giudice a fondamento di proprie valutazioni essenziali), una disposizione che indichi come corretta modalità di redazione di sentenza, cui il giudice deve attenersi, l'indicazione della collocazione nel fascicolo della fonte di prova/prova valorizzata in termini determinanti sarebbe importante.

Va in questa direzione il citato art. 165-*bis* disp. att. c.p.p. che, al comma 2, stabilisce che, nel caso di ricorso per cassazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato deve inserire in separato fascicolo allegato al ricorso copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, facendo valere il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera *e*) c.p.p., qualora la copia non sia già contenuta negli atti trasmessi; dell'eventuale mancanza degli atti è fatta attestazione.

3. Contenuto della sentenza di primo grado.

Dal comma 1 dell'art. 546 c.p.p. si desume che la sentenza deve contenere intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo con data e sottoscrizione:

a) l'intestazione « in nome del popolo italiano » e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

il preambolo costituito da:

b) generalità dell'imputato (o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo) e delle altre parti private;

c) imputazione;

d) indicazione delle conclusioni delle parti;

la motivazione consistente nella

e) concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove

contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
 - 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533 c.p.p., e della misura di sicurezza;
 - 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
 - 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la *data* e la *sottoscrizione del giudice*.

La sentenza è resa pubblica in udienza mediante la lettura del dispositivo (art. 545, comma 1 c.p.p.), che è normalmente preceduto dalla mera intestazione. La « concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata » può essere redatta subito dopo (art. 544, comma 1 c.p.p.) e la lettura della motivazione può, dunque, seguire subito quella del dispositivo (art. 545, comma 2 c.p.p.). Di regola, però, nella prassi non è così: non si procede alla redazione immediata dei motivi, ma vi si provvede nei termini indicati nell'art. 544, commi 2 e 3 c.p.p., ed esplicitati nel dispositivo.

Il comma 3 dell'art. 546 c.p.p. prevede che, oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3 c.p.p., vale a dire nel caso di mancanza grafica della motivazione (peraltro, deve ricordarsi che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante¹³, la sentenza è nulla soltanto se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (lettera f)¹⁴ ovvero se manca la sottoscrizione del giudice (lettera g), evenienza quest'ultima rarissima anche perché di regola la sottoscrizione è apposta sul dispositivo che viene letto e che segna il momento di pubblicazione della sentenza.

3.1. Generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo.

Come si è detto, il preambolo contiene, anzi tutto, le generalità dell'imputato.

La nozione di « generalità » va correlata all'ampia funzione informativa della sentenza e, in generale, alla polifunzionalità della stessa.

Le « generalità » dell'imputato, dunque, non sono rappresentate soltanto dai dati anagrafici della persona (in particolare, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in Italia o all'estero, ecc.) ma da tutto ciò che serve ad identificare l'imputato anche al fine di far pervenire l'atto alla sua effettiva o legale conoscenza.

¹³ Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 2017, n. 58094, Rv. 271735. La mancanza o l'assoluta indecifrabilità grafica della sentenza d'appello è causa, invece, di nullità d'ordine generale a regime intermedio: v. per tutte Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2006, n. 42363, Giuffrida, Rv. 234916.

¹⁴ Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 2017, n. 39435, Rv. 271710.

a) Si deve, anzi tutto, specificare se l'imputato sia detenuto, eventualmente anche per "altra causa", ed in quale luogo.

Se l'imputato è sottoposto, nel processo, a misure cautelari personali è opportuna e utile l'indicazione dei dati relativi ai termini di scadenza delle stesse (precisando, in caso di pluralità di capi d'imputazione, per quali reati la misura sia in essere), con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

L'art. 165-bis disp. att. c.p.p., inserito dall'art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, stabilisce, nel comma 1 lettera d), che gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione (tra i quali la sentenza) devono contenere anche i dati anzidetti, « in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato ».

È buona prassi, peraltro, che il giudice includa tali dati già nella sentenza, salva la formazione di allegati in caso di mutamenti dei medesimi, intervenuti tra la data del deposito della sentenza e la data di presentazione dell'impugnazione.

b) Se l'imputato è in libertà e reperibile, si deve indicare l'eventuale domicilio eletto, dichiarato o determinato ex art. 161 c.p.p. ed è necessario che il redattore della sentenza indichi la data della dichiarazione, determinazione o elezione. Anche in tal caso l'indicazione è prevista nell'art. 165-bis disp. att. c.p.p. e possono, pertanto, ripetersi le considerazioni sopra svolte.

La sentenza deve, inoltre, indicare se l'imputato in libertà si sia reso successivamente irreperibile nonché le ragioni dell'eventuale impossibilità di reperirlo in uno dei domicili anzidetti (inidoneità o insufficienza di dichiarazione o elezione; rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, ecc.).

Opportuna è la correlata indicazione dei dati concernenti la dichiarazione di assenza (art. 420-bis c.p.p.) e, in sintesi, delle ragioni poste alla base della stessa. Si tratta di snodo fondamentale del giudizio di primo grado, che va trattato in modo accurato e con adeguata motivazione.

c) Non è infrequente che le generalità dell'imputato non siano note. Servono, dunque, come si legge nella disposizione in esame, "altre indicazioni personali che valgano ad identificarlo".

È in tal senso opportuno, se lo si conosce, indicare il cd. C.U.I. (codice unico identificativo) basato sui rilievi dattiloscopici ed individuare, trascrivendole con precisione, tutte le altre generalità (i cd. *alias*), riconducibili a quel C.U.I., che l'imputato abbia nel tempo fornito. In ogni caso, la parola "sedicente" è bene segua, in questi casi, l'indicazione di generalità di cui non si abbia certezza.

d) È utile specificare, sempre e comunque, se l'imputato straniero parli e comprenda la lingua italiana e se sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, indicando in tal caso la data del relativo decreto.

e) Benché l'art. 546 c.p.p. non ne accenni in alcun modo è opportuno indicare il difensore di fiducia o il difensore d'ufficio dell'imputato.

Anche in tal caso l'opportunità scaturisce dal citato art. 165-bis disp. att. c.p.p. che alla lettera a) fa esplicito riferimento ai « nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina ». In generale, la precisione nell'indicazione di nomine ed eventuali rinunce o revoche è fondamentale per il giudice dell'impugnazione,

nel momento in cui appronta gli atti introduttivi del giudizio.

3.2. Generalità delle altre parti private.

L'art. 546, comma 1, lettera *b*) c.p.p., impone – come si è detto – anche l'indicazione delle generalità (*recte* dei dati identificativi potendo trattarsi di enti collettivi) delle altre parti private, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria, domiciliate *ex lege* presso il difensore di fiducia.

È utile, anche in tal caso, indicare se la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3.3. Imputazione.

La seconda parte del preambolo è rappresentata dall'imputazione.

Il comma 1, lettera *c*), dell'art. 546 c.p.p. stabilisce che la sentenza deve contenere la « imputazione ».

Il giudice deve, dunque, trascriverla nell'atto, avendo cura di specificare se l'originario testo sia stato modificato o anche solo precisato nel corso del giudizio.

L'imputazione, a questo punto del giudizio, dovrebbe essere “chiara” e “precisa” come pretende la legge (art. 417, comma 1, lettera *b*); art. 552, comma 1, lettera *c*).

Chiarezza e precisione alle quali è vincolato il pubblico ministero. E alle quali deve aspirare il giudice di primo grado, se del caso sollecitando il pubblico ministero ad intervenire sull'imputazione tutte le volte in cui essa non sia chiara e precisa in ogni sua componente.

Solo un'imputazione essenziale, nella necessaria completezza, concorre all'attuazione dei principi costituzionali.

Un'imputazione oscura o ridondante, troppo particolareggiata, infarcita di dati storici non necessari per identificare il fatto, produce effetti perversi se il giudice non interviene subito ad invitare il pubblico ministero a provvedere.

La chiarezza e la precisione del capo di imputazione sono, oltre che imposte dalle citate disposizioni processuali, l'ineludibile presupposto per un contraddittorio efficace e per la redazione di motivazioni chiare e verificabili senza dispersione inutile di tempo.

Sul punto possono venire in rilievo molte considerazioni.

Una prima riguarda la necessità che il pubblico ministero non formuli capi di imputazione cumulativi, tali quelli nei quali viene data un'unitaria descrizione dei fatti in concreto contestati, tuttavia con l'indicazione numerica di più norme incriminatrici (nella prospettiva implicita, o dichiarata, del concorso formale o materiale o della continuazione).

Si tratta infatti di una scelta che produce solo effetti negativi sul seguito, sia in termini di individuazione della porzione di condotta attribuibile alla singola fattispecie incriminatrice (essenziale nei casi di parziale prescrizione o assoluzione ed anche per le implicazioni sulla pena), sia sulla corretta qualificazione dei fatti (anche ai fini della

determinazione preventiva dei tempi di prescrizione e della procedibilità), sia sulla redazione del dispositivo, sia infine sulla composizione degli atti di impugnazione delle parti interessati.

Non è inutile dire, da ultimo, che una redazione autonoma (un capo di imputazione per reato) consentirebbe tra l'altro di cogliere con immediatezza l'effettiva adeguatezza delle singole imputazioni nel contesto complessivo del fatto o dei fatti che in concreto sono ascritti all'imputato.

Una seconda considerazione attiene alla particolare attenzione che dovrebbe sempre essere prestata all'individuazione del *tempus commissi delicti*, in particolare con riferimento ai reati permanenti, a quelli abituali, a quelli a consumazione prolungata e, in generale, a quelli in cui i momenti di perfezione e di consumazione del reato non coincidono (il problema, ricorrente nella pratica, dell'individuazione della data di commissione di ognuno dei reati in continuazione non sarà più tale da quando – 1° gennaio 2020 – entrerà in vigore il nuovo primo comma dell'art. 158 c.p. che fa di nuovo decorrere il termine della prescrizione per il reato continuato dal giorno in cui è cessata la continuazione).

Una terza considerazione: chiarezza e precisione – come si è detto – non legittimano l'imputazione ipertrofica, narrativa, che eccede l'esigenza (ineludibile) di descrivere i profili essenziali del fatto e la qualificazione giuridica data dall'accusa al medesimo. Il pubblico ministero deve saper selezionare i fatti e limitare la contestazione ai temi necessari per accertare la responsabilità dell'imputato. L'imputazione che contiene anche l'indicazione degli elementi di prova rischia di essere o comunque di apparire uno sleale tentativo di condizionamento del giudice.

Altra considerazione riguarda l'opportunità di un'indicazione solo numerica per distinguere i diversi capi di imputazione, perché l'uso delle limitate lettere dell'alfabeto determina conseguenze di farraginosità e confusione, specialmente nei processi complessi, gestibili con rilevante rischio di errori materiali e, comunque, dispersione di tempo.

La giurisprudenza si è già impegnata sul terreno dell'imputazione mancante o generica, fonte – la prima – di inevitabile nullità assoluta¹⁵, all'origine – la seconda – di un preventivo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero finalizzato a specificarla¹⁶. Ma la chiarezza e la precisione che – come si è detto – la legge impone al pubblico ministero nella redazione dell'imputazione aprono scenari più vasti che meritano soluzioni analoghe a quelle pensate per l'imputazione generica; anche l'imputazione narrativa o quella cumulativa di cui prima si è detto, se del caso incomplete o indefinite in punto di luogo o tempo di commissione dei medesimi, vanno riportate a precisione con un analogo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero.

b) Per ogni reato devono essere indicati i dati relativi ai termini di prescrizione (indicazione che perderà ogni significato dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore

¹⁵ Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 9659, Rv. 262500.

¹⁶ Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307/08, Battistella, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2310, con nota di PISTORELLI, *Imputazione generica o indeterminata e poteri del giudice dell'udienza preliminare nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione*.

del nuovo art. 159, secondo comma, c.p. secondo il quale «il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado ... fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio ...»).

Il citato art. 165-*bis* disp. att., al comma 1 lettera *c*), pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

In altre parole, l'indicazione del termine di prescrizione comporta i seguenti passaggi e relative indicazioni:

- decorrenza del termine (art. 158 c.p.);
- tempo necessario a prescrivere, tenuto conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, recidiva aggravata o reiterata comprese, riconosciute (art. 157 c.p.);
- aumento (limite massimo) per atti interruttivi (da specificare), tenuto conto anche della riconosciuta recidiva, aggravata o reiterata (art. 160, ultimo comma, e 161 c.p.);
- periodi di sospensione (art. 159 c.p.) con indicazione della causa (ad es. rinvio dell'udienza su richiesta del difensore dell'imputato o "sull'accordo delle parti"¹⁷, per adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze, per legittimo impedimento del difensore o dell'imputato, caso quest'ultimo in cui trovano applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p.¹⁸), ricordando che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili¹⁹.

3.4. Conclusioni delle parti.

Il preambolo si chiude con le "conclusioni delle parti".

L'art. 546, comma 1, lettera *d*), richiede che la sentenza contenga le conclusioni delle parti.

Vanno, dunque, trascritte con precisione e completezza, ricavandole dal verbale d'udienza o da eventuali note scritte prodotte dalla parte. È peccato veniale, anche se si perde in chiarezza, l'indicazione *per relationem*.

¹⁷ In questo senso è la giurisprudenza più recente e prevalente (Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2017, n. 51448, Rv. 271328 - 01).

¹⁸ Si tenga presente che, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione; non trovano, in altre parole, applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p. (Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2018, n. 19687, Rv. 273057 - 01).

¹⁹ Cass. pen., sez. IV, 20 luglio 2018, n. 50303, M., Rv. 274000-01.

3.5. *Contenuto della motivazione.*

Si può ora passare alla motivazione, terzo segmento della struttura della sentenza, destinato a spiegare le statuizioni del “crudo” dispositivo letto in udienza.

Il testo precedente della lettera e) richiedeva: « la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie ».

Ora si continua a parlare di “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”, ma sono state ampliate e specificate le “indicazioni”. In particolare, l’indicazione dei risultati acquisiti; l’indicazione dei criteri di valutazione della prova adottati; l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Dette indicazioni-enunciazioni devono riguardare l’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione; la loro qualificazione giuridica; la punibilità; la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533 c.p.p.; la determinazione della misura di sicurezza; la responsabilità civile derivante dal reato; l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

È il caso di partire da quest’ultima indicazione.

3.5.1. *Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. Le questioni processuali.*

La fonte di ispirazione di questa parte della sentenza è rappresentata dall’art. 187, comma 2 c.p.p., che stabilisce che sono oggetto di prova « i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali » (è affermazione consolidata che, per i fatti processuali, ciascuna parte ha l’onere di provare quelli che adduce e su cui basa la sua eccezione, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone²⁰).

La sentenza deve in sostanza dar conto delle questioni processuali proposte (ad es. delle questioni relative a norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) anche se già decise nel corso del dibattimento, purché suscettibili di essere riproposte con l’atto di impugnazione (ai sensi dell’art. 586, comma 1 c.p.p., l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza).

Per fare chiarezza in ordine all’eventuale ineducibilità in appello di questioni

²⁰ Cass. pen., sez. un., 17 novembre 2004, n. 45189, Esposito, Rv. 229245.

di nullità o inutilizzabilità di atti è sempre gradito al giudice d'appello sapere che, nel giudizio di primo grado, non sono state sollevate questioni di nullità degli atti introduttivi del giudizio o di altri atti, né questioni di inutilizzabilità di atti a contenuto probatorio o di altri atti.

È opportuno, inoltre, nel giudizio ordinario, che il giudice precisi, dandovi adeguato risalto, se sia stato dato, ex art. 493 comma 3 c.p.p., il consenso all'acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. In conclusione, è opportuno – come già si è detto e si avrà modo di ribadire – che tutte le informazioni rilevanti per il giudice dell'eventuale grado di giudizio successivo siano riportate nel preambolo o nel corpo della motivazione della sentenza.

3.5.2. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica ed esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie.

Sono gli artt. 187, comma 1 (« Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione ... ») e – è opportuno ricordare – i fatti inerenti all'illecito amministrativo connesso, giudicato cumulativamente dal giudice penale, nei casi previsti dalla legge) e 192, comma 1 c.p.p. (« Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati ») ad ispirare questo segmento della sentenza.

Il giudice deve esporre in particolare le circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti riferite in dibattimento o emerse da atti e documenti acquisiti.

a) La completezza e l'esattezza dei dati informativi – già se n'è fatto cenno – è fondamentale.

Il giudice di primo grado argomenta sulle informazioni, spiega i dati raccolti e ha un dovere di fedele rendiconto, di fedeltà alla dialettica probatoria del processo.

Non deve dimenticare nulla di rilevante, non deve trascurare o travisare gli elementi di prova. Non deve, insomma, introdurre informazioni viziate. Il vizio di informazione è aspetto del vizio di motivazione, caso di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lettera e), e, per non incorrervi, quello che il giudice scrive deve corrispondere a quello che è scritto negli atti del processo. Naturalmente, poi, quello che il giudice scrive deve essere razionale, privo di salti logici, mai fondato su criteri di inferenza inaffidabili, implausibili.

Non vi è spazio per asserzioni (motivazione apodittica), ma solo per argomentazioni; non vi è spazio per genericità ed astrattezza, ma solo per specificità e concretezza.

Il giudice non deve motivare su tutto. Non deve motivare sull'assodato, sull'incontroverso. Deve motivare il deciso, i punti controversi e controvertibili, niente di superfluo²¹.

²¹ Sulle "economie argomentative" deve leggersi IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*,

Il ragionamento giuridico è concisione, quindi essenzialità e adeguatezza.

Completezza ed esattezza dei dati informativi sono fondamentali anche per gli sviluppi successivi; non solo per il grado successivo del processo ma anche, ad es., per il caso si tratti, in futuro, di valutare se la persona che chiede la riparazione per ingiusta detenzione abbia dato o concorso a dare causa per dolo o grave colpa alla custodia cautelare subita.

b) Il giudice deve effettuare la valutazione per capi e punti.

La dicotomia, capi-punti della sentenza, canonizzata nel precetto in esame, serve per perimetrare, a pena di inammissibilità, l'atto d'impugnazione entro lo stretto ambito del *devolutum*. e per agevolare il controllo dei giudici dei gradi successivi al fine di rilevare con immediatezza le censure generiche e quindi inammissibili.

Scopo dichiarato di detta enunciazione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare "impugnazioni generiche e dilatorie"²².

1) Il capo è « ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato », ovvero, recependo le tradizionali posizioni dottrinali, il capo corrisponde ad « un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza »²³ (per intendersi gli artt. 574, 576 e 578 c.p.p. parlano esplicitamente di « capi della sentenza che riguardano la [...]condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno », di capi « relativi alla rifusione delle spese processuali », di « capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile », di « capi della sentenza che concernono gli interessi civili »).

2) Il concetto di "punto" ha una portata più ristretta. Il punto riguarda tutte le « statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo »²⁴, fermo restando che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione; se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le

Milano, 2013, p. 314 ss.

²² Cass. pen., sez. un., 17 ottobre 2006, n. 10251/07, Michaeler, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2313.

²³ Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2967.

²⁴ Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, cit., in motivazione.

altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio²⁵.

3) Le questioni sono le controversie, in fatto o in diritto, sostanziali o processuali, che si affrontano in ognuna di queste tappe, cioè per decidere sul punto e andare avanti verso il capo (se ci sono, naturalmente, altri punti).

Il motivo è l'argomentazione della parte su capo, punto e questioni (così come la motivazione è l'argomentazione del giudice su capo, punto e questioni: il giudice enuncia il capo, enuncia il punto, decide le questioni motivando).

c) Il giudice deve valutare l'attendibilità delle prove dell'accusa e della difesa²⁶.

Il citato art. 192, comma 1, c.p.p. non conosce gerarchie tra le fonti di prova.

La valutazione è nelle mani del giudice che deve saper distinguere le massime di esperienza dai criteri intuitivi, dalle congetture, dalle illazioni, dai fatti notori, dalle leggi scientifiche; che deve conoscere i criteri di valutazione delle perizie e delle consulenze tecniche di parte, delle deposizioni dei testimoni e della persona offesa dal reato, delle chiamate di correo, del comportamento dell'imputato; che deve saper distinguere la prova indiziaria dall'indizio privo di valore probatorio.

Si tratta di compito arduo, in particolare quando la prova è "scientifica" o comunque correlata a saperi diversi.

Il giudice – si diceva – verifica se l'ipotesi dell'accusa (i fatti) è probabile (usa una regola di ragionamento) e se è corretta la qualificazione dei fatti; verifica se emerge un'ipotesi alternativa rispetto a quella dell'accusa (i fatti sono altri, sono andati diversamente e/o vanno diversamente qualificati).

Il giudice deve sempre porsi il problema di una spiegazione (ricostruzione/interpretazione) alternativa dei fatti anche se la difesa non lo fa.

In particolare nelle ipotesi complesse in cui fatto, diritto e logica interferiscono con la scienza, il giudice deve porsi, in via autonoma, anche nel silenzio della difesa, il tema delle ipotesi alternative o antagoniste, desumibili dalla letteratura scientifica in materia: il giudice (e ancor prima il pubblico ministero sul quale grava l'onere della prova) deve, ad esempio, selezionare la migliore spiegazione dei fatti nell'ambito di una causalità multipla indicata dalla letteratura scientifica, che non può perciò ignorare. E nei processi indiziari è il pubblico ministero che deve dimostrare "realmente" l'implausibilità di piste alternative ed escludere il ragionevole dubbio.

Al giudice compete di effettuare la comparazione della probabilità logica dell'ipotesi dell'accusa (per arrivare alla condanna quella dell'accusa deve essere molto più probabile) e di quelle antagoniste se ci sono.

Il giudice segue il metodo verifica-falsificazione, tenendo presente che la verifica di un'ipotesi non è implicita confutazione dell'ipotesi antagonista; che la verifica di una prova non è implicita confutazione di una controprova.

La prova di un grado di probabilità di un'ipotesi non implica necessariamente l'improbabilità dell'ipotesi opposta.

Spesso non c'è un'ipotesi della difesa; c'è il silenzio dell'imputato; non c'è

²⁵ Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, ult. cit. In termini critici sui concetti di capo e di punto conosciuti dalla giurisprudenza si esprime IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 744 ss.

²⁶ Cosa significhi "valutare una prova" è tema oggetto di ampie riflessioni in IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 316 ss.

alimento per (non si instilla) il ragionevole dubbio.

Il giudice sceglie, dunque, l'ipotesi dell'accusa e condanna solo se è superato il ragionevole dubbio.

Altrimenti assolve. E per assolvere la regola è diversa, animata dalla presunzione di innocenza: « mentre il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un reato "al di là di ogni ragionevole dubbio", per l'imputato è sufficiente insinuare il dubbio circa l'esistenza di elementi negativi a discarico o impeditivi ai fini dell'accertamento della sua responsabilità »²⁷. La formula non ha nulla di magico; è una regola di giudizio, un canone probatorio, strutturato sulla colpevolezza, non sull'innocenza.

Se è provata una plausibile razionale ipotesi alternativa c'è un dubbio ragionevole.

La regola impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana²⁸.

Il giudice penale vive (deve vivere) dunque il processo "nel dubbio". L'unica sua certezza è il dubbio. E deve quindi sempre mirare ad accrescere la conoscenza.

Fino a dire: in base a quelle prove l'ipotesi ha il più alto grado di probabilità possibile ed è stata cercata e trovata utilizzando, nelle massime dosi, il metodo del contraddittorio²⁹.

Questo è il metodo legale per arrivare alla decisione. È un metodo che applica i criteri di inferenza, quindi la logica, alla valutazione del fatto. Lo strumento di questo metodo è il dubbio.

Le prove dell'accusa vanno valutate come se l'imputato fosse innocente. Si deve dubitare di esse e cercare di confutarle.

Vanno verificati i dubbi interni: l'autocontraddittorietà, l'incapacità esplicativa. E i dubbi esterni: l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità.

Il ragionevole dubbio non è – come noto – solo il dubbio logico. È anche il dubbio affiorante dall'incompletezza o inesattezza dei dati informativi. La ragionevolezza è il criterio di rilevanza del dubbio. Non basta un dubbio nudo e crudo, senza ragione. In particolare, non genera dubbio ragionevole una ricostruzione alternativa desunta non

²⁷ Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800/18, P.G. in proc. Troise, in *Foro it.*, 2018, c. 530.

²⁸ Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2548/15, Rv. 262280.

²⁹ Emblematica è la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2017, n. 54795, Rv. 271668) là dove afferma che viola il principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova, quindi il diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso, il giudice che si avvalga direttamente di proprie, personali, private, specifiche competenze scientifiche e tecniche, prescindendo dall'apporto della perizia qualora, per la ricostruzione della eziologia dell'evento, sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.

da dati acquisiti al processo ma da dati meramente ipotetici o congetturali³⁰.

3.5.3. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza. Il trattamento sanzionatorio.

È ancora il comma 1 dell'art. 187 c.p.p. (« Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono ... alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza ») ad ispirare la disposizione in esame.

Anche questa parte del contenuto della sentenza può essere molto articolata; contenere numerose informazioni e valutazioni da motivare adeguatamente.

a) È questa la sede per trattare i fatti che si riferiscono alle cause di esclusione della punibilità del reato (particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* c.p.; cause di estinzione del reato, cause personali di esenzione dalla pena, ecc.).

b) Quanto ai fatti che si riferiscono alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, è detto nel comma 1 dell'art. 533 c.p.p. che con la sentenza di condanna il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (queste ultime possono essere applicate anche con la sentenza di assoluzione: art. 530, comma 4 c.p.p.).

In ordine alla determinazione della pena, la norma richiama il comma 2 dell'art. 533 c.p.p. in cui si prevede, nel primo periodo, che, qualora la condanna riguardi più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina « la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione ».

Il secondo periodo del comma stabilisce, infine, che, nei casi previsti dalla legge, il giudice deve dichiarare il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

c) Se vi è pluralità di reati, dunque, il giudice deve spiegare se sussistono continuazione o concorso formale.

In caso affermativo, individuerà la violazione più grave in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse³¹.

d) La seconda operazione consiste nel riconoscere od escludere con adeguate argomentazioni le circostanze aggravanti contestate, recidiva compresa³² (secondo la giurisprudenza della Suprema Corte va esclusa la sussistenza della recidiva per un reato

³⁰ Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2014, n. 22257, Rv. 259204; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, Rv. 260409.

³¹ Cass. pen., sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti, Rv. 255347.

³² Il giudice non deve mai dimenticare di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738, P.G., Calibè e altro, Rv. 247838-01).

diverso da quelli in relazione ai quali la circostanza è stata contestata³³, anche se, in epoca recente, si assiste ad una parziale, discutibile, inversione di tendenza che valorizza la natura della recidiva di “circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole” per dedurre che, «ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse»³⁴), e le circostanze attenuanti invocate.

Particolare attenzione va prestata alle circostanze attenuanti generiche che hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato³⁵. Si tratta, pertanto, di verificare se siano ravvisabili dimostrati elementi di segno positivo.

L'operazione in esame è oltremodo complicata dal fatto che talora non è facile distinguere una circostanza da una fattispecie autonoma di reato: i casi più ricorrenti riguardano la disposizione che prevede la ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., circostanza attenuante³⁶ talora, ancora oggi, esclusa dal giudizio di comparazione perché erroneamente ritenuta fattispecie autonoma di reato, e la disposizione di cui all'art. 497-bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione validi per l'espatrio falsi), secondo comma, che la giurisprudenza costruisce come fattispecie autonoma di reato³⁷ e che viene spesso ritenuta circostanza aggravante ed assoggettata al bilanciamento con le opposte circostanze.

Segue il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. tra le opposte circostanze ritenute sussistere³⁸ (l'intera operazione, in caso di continuazione o concorso formale, va effettuata con riguardo alla violazione più grave ex art. 81 c.p.³⁹), sempre che non si tratti di circostanze non bilanciabili (o, come anche si dice, “ad efficacia rafforzata”) per espresso divieto normativo.

e) Compito arduo, da motivare con particolare impegno, è la determinazione della quantità di pena da infliggere in concreto all'imputato, in particolare, la determinazione della cd. pena – base, della quantità degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dell'entità degli aumenti per i reati “satellite”; come lo è la individuazione dei criteri fattuali e logici di commisurazione della pena (disvalore dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo, grado della colpa,

³³ Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 5075, Rv. 258046

³⁴ Cass. pen., sez. II, 21 gennaio 2016, n. 3662, Rv. 265782; Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2017, n. 56688, Rv. 272146.

³⁵ Anche se è ricorrente l'affermazione che «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (da ultimo, Cass. pen., sez. I, 12 febbraio 2019, n. 12624, D., Rv. 275057).

³⁶ Cass. pen., sez. un., 21 aprile 1995, n. 9567, Cosmo, Rv. 202003.

³⁷ Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2016, n. 15681, Rv. 266564.

³⁸ L'equivalenza delle opposte circostanze è giustificata da una valutazione complessiva dell'episodio criminoso ed è la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. ad es. Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2017, n. 31531, Rv. 270481).

³⁹ Cass. pen., sez. III, 25 marzo 2014, n. 26340, Rv. 260057; Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2013, n. 49344, Rv. 258348.

capacità a delinquere, il movente, il carattere del reato, la condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, ecc.) e la valutazione del loro peso ai fini di un giudizio sulla complessiva gravità del reato e di un corrispondente dosaggio della sanzione fra il massimo e il minimo edittali.

Non è infrequente che nella commisurazione assumano un ruolo rilevante i precedenti penali e giudiziari dell'imputato; in tal caso è opportuno enuclearli con specificità e spendere le necessarie considerazioni.

f) Anche la determinazione – come si diceva – delle diminuzioni per le circostanze attenuanti o degli aumenti per le circostanze aggravanti va spiegata; in particolare nel caso in cui si ritenga di non applicare le circostanze attenuanti nella massima estensione della diminuzione prevista dalla legge.

Qualche piccola avvertenza suggerita dalla pratica: il giudice deve ricordarsi, ad es., in caso di recidiva, che l'art. 99, sesto comma, c.p. stabilisce che « in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo »; è bene che ricordi, inoltre, per il caso di concorso di circostanze, i commi quarto e quinto dell'art. 63 c.p. secondo i quali: « se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo [circostanze per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale], si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla » e « se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla ».

g) La commisurazione dell'aumento per la continuazione o il concorso formale è al confine dell'arbitrarietà; la "forbice" edittale, vale a dire l'aumento "fino al triplo" della pena irrogata per la violazione più grave (sempre che l'imputato non sia recidivo reiterato nel qual caso l'aumento minimo non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave) è troppo ampia e l'individualizzazione della pena in aumento è operazione ostica; va, naturalmente, improntata a criteri logici e di ragionevolezza (ad es. gli aumenti vanno proporzionati alla astratta gravità dei reati ed alla concreta gravità dei fatti) e non può essere lasciata priva di motivazione.

È necessario specificare (e motivare), reato per reato, gli aumenti⁴⁰.

A seconda della modalità di concretizzazione e descrizione del calcolo complessivo, può verificarsi che il processo si possa subito chiudere al termine del giudizio di legittimità ovvero che si renda necessario un ulteriore doppio grado di giudizio (giudizio di rinvio e giudizio di legittimità sul giudizio di rinvio). Infatti,

⁴⁰ Sul punto la giurisprudenza non è univoca ma le pronunce più recenti richiedono, in linea di principio, specifica motivazione anche in ordine all'entità dell'aumento (v., anche per l'indicazione delle pronunce difformi, Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2017, n. 1446/18, S., Rv. 271830), pur aggiungendo che è sufficiente il "richiamo alla adeguatezza e alla congruità" qualora l'entità dell'aumento di pena per il reato satellite non si pone al di sopra della "media della pena irrogabile a titolo di continuazione" (così, tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2018, n. 48546, G., Rv. 274361).

secondo l'art. 620, comma 1, lettera l), la Corte di cassazione quando può procedere alla determinazione della pena vi provvede con annullamento senza rinvio (sicché il processo si chiude).

Orbene, se in presenza di più reati satelliti ritenuti in continuazione il giudice di merito ha provveduto a determinare i pertinenti singoli aumenti di pena, nel caso di assoluzioni, prescrizioni parziali, abolizione di reati, ecc. la Corte di cassazione annulla senza rinvio per questi e procede a rideterminare la pena per i residui, limitandosi a recuperare e riordinare sotto il mero profilo aritmetico (quindi senza alcun apprezzamento di merito che non le competerebbe) il calcolo già presente. E il processo si definisce. Se invece il giudice del merito non ha specificato l'entità dei singoli aumenti, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio restituendo gli atti al giudice d'appello per la concreta rideterminazione della pena.

Il che significa un nuovo giudizio di appello e un nuovo giudizio di legittimità, con ulteriore inutile dilazione del tempo dell'esecutività della statuizione.

In tema di aumenti è utile ricordare le regole pratiche dettate, in tema di continuazione di reati puniti con pene eterogenee, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte⁴¹:

- se il reato più grave è punito con pena *detentiva* e i reati satellite esclusivamente con pena *pecuniaria*, l'aumento di pena effettuato (dapprima) sulla violazione più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria *ex art. 135 c.p.*;

- se il reato più grave è punito con pena *detentiva* e i reati satellite con pena *congiunta*, l'aumento di pena si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;

- se il reato più grave è punito con pena *congiunta* e i reati satellite esclusivamente con pena *pecuniaria*, l'aumento si effettua (dapprima) su entrambe le pene comminate per la violazione più grave. L'aumento sulla pena detentiva deve poi essere ragguagliato a pena pecuniaria *ex art. 135 c.p.*;

- se il reato più grave è punito con pena *congiunta* e i reati satellite con pena *alternativa*, il giudice può operare l'aumento su una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri *ex art. 133 c.p.*⁴²;

- se il reato più grave è punito con pena *congiunta* e i reati satellite con pena *detentiva*, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;

- se il reato più grave è punito con pena *alternativa* e i reati satellite con pena *pecuniaria*, il giudice aumenta una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri *ex art. 133 c.p.* In caso di aumento della pena detentiva, deve poi procedere al ragguaglio a pena pecuniari *ex art. 135 c.p.*;

- se il reato più grave è un delitto punito esclusivamente con la *multa* e quello satellite una contravvenzione punita con pena *congiunta*, o *alternativa*, si aumenta soltanto la pena pecuniaria nella forma della multa.

h) L'ultima operazione "contabile" da eseguire è la diminuzione di un terzo (della

⁴¹ Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40983, Giglia, in *Guida dir.* 2018, f. 47, p. 64.

⁴² V. Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 2017, n. 7395/18, B., Rv. 272404.

metà per le contravvenzioni) *ex art. 442, comma 2 c.p.p.*, per la scelta (eventuale) del rito abbreviato.

Con riferimento alle contravvenzioni deve farsi applicazione del nuovo comma 2 dell'art. 442 c.p.p., come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, nella parte in cui ha stabilito che quando si procede in giudizio abbreviato per una contravvenzione la pena va diminuita, in caso di condanna, della metà e non più come in precedenza soltanto di un terzo⁴³.

L'applicazione alle contravvenzioni commesse prima del 3 agosto 2017 della più favorevole diminuzione è giustificata dalla natura composita della diminuzione stessa. In particolare, la natura processuale della riduzione di pena non può annullarne gli indubbi riflessi sostanziali, considerato che la diminuzione, influenzando sul trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, interferisce con il profilo della legalità della pena⁴⁴.

In caso di continuazione tra contravvenzioni e delitti la riduzione deve essere effettuata distintamente⁴⁵.

i) Segue l'eventuale sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge o il rigetto (da motivare) della richiesta.

l) Infine, sempre con pertinente e specifica motivazione, vanno applicate eventuali pene accessorie (naturalmente non quelle obbligatorie e a contenuto predeterminato, ma solo quelle rimesse alla valutazione discrezionale del giudice) e misure di sicurezza personali (motivando, in relazione a queste ultime, sull'attualità della pericolosità sociale).

m) Con la sentenza di condanna – come si legge nel comma 3 dell'art. 533 c.p.p. – il giudice, quando ritiene che ne sussistano i presupposti, concede la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale *ex art. 175 c.p.*

Il rigetto dell'eventuale richiesta deve enunciare con chiarezza le ragioni.

Nella prassi è frequente che le difese chiedano, nello *slang* giudiziario, i c.d. "doppi benefici"; in tal caso la motivazione deve riguardare sia la sospensione condizionale sia la non menzione della condanna.

n) Di regola, prima di passare ad esporre le statuizioni civili, il giudice provvede sulle cose in sequestro (restituzioni, conversioni in sequestro conservativo, confische) e su altre eventuali richieste (ad es. la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena).

Revoca se del caso, il decreto di condanna, dichiara la falsità di documenti ecc.

3.5.4. Responsabilità civile derivante dal reato (art. 546, comma 1, lettera e), n. 3, c.p.p.).

⁴³ Ampliamento privo di senso come ho avuto modo di dire in *Giudizio abbreviato – legge 23 giugno 2017, n. 103*, in *Guida dir.* 2017, f. 32, p. 54.

⁴⁴ Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 832/18, Rv. 271752.

⁴⁵ Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 14068.

Le statuizioni civili.

Resta da dire delle statuizioni civili. L'art. 187, comma 3 c.p.p., stabilisce che sono oggetto di prova « se vi è costituzione di parte civile ... i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato ».

Anche in punto di responsabilità civile derivante dal reato è, dunque, prevista la « concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie ».

Il giudice, quindi, argomenta la propria decisione, favorevole o no, sulle richieste della parte civile di risarcimento del danno, patrimoniale e morale, sulla liquidazione delle stesse (o sulla rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione), sull'eventuale provvisoria esecuzione della decisione e sull'eventuale provvisionale e relativo *quantum*.

Segue la decisione sulle spese di lite della parte civile (liquidazione, compensazione integrale o parziale, rigetto della richiesta) e l'eventuale condanna del querelante alle spese ed ai danni *ex art. 542 c.p.p.*

3.6. Dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati.

La decisione del giudice – come si è detto – è concentrata nella parte dispositiva.

Nel dispositivo (importante anche per la sua componente implicita) sono condensati gli effetti della sentenza.

La statuizione esplicita scolpisce l'effetto, quella implicita nega l'effetto che le parti, con le loro richieste, avrebbero voluto.

La tecnica del dispositivo è fondamentale: evita l'omessa decisione e rende palese il percorso sanzionatorio.

a) In caso di condanna, alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli o ai reati ascrittigli, in tal caso con eventuale riconoscimento della continuazione o del concorso formale ed individuazione della violazione più grave *ex art. 81 c.p.*, possono seguire

i) il riconoscimento di eventuali circostanze,

ii) l'esito dell'eventuale giudizio di comparazione tra le opposte circostanze (art. 69 c.p.: equivalenza tra le opposte circostanze, prevalenza o subvalenza delle circostanze attenuanti),

iii) l'indicazione dell'avvenuta applicazione dell'aumento per la continuazione e della diminuzione della pena in caso di rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.),

iv) la condanna alla pena finale con la eventuale sostituzione della pena detentiva con la multa o con altra sanzione sostitutiva (art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689; art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285; art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ecc.),

v) la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 535, comma 1 c.p.p.) e (eventuale) alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare (art. 535, comma 3 c.p.p.),

vi) l'applicazione delle pene accessorie (artt. 28-37, 77, 79, 317-*bis*, 448, 452-*quaterdecies*, 541, 544-*sexies*, 603-*ter*, 609-*nonies*, ecc. c.p.),

vii) l'ordine che l'esecuzione della pena inflitta resti sospesa ai sensi degli artt. 163 ss. c.p. (sospensione eventualmente subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare del risarcimento del danno ovvero, in assenza di opposizione del condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in tal caso con specificazione di durata e modalità) e che non sia fatta menzione della condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p., nel certificato del casellario a richiesta di privati,

viii) l'applicazione della misura di sicurezza personale (artt. 199-235, 312, 609-*nonies* c.p., ecc.),

ix) l'ordine di confiscare (artt. 240, 240-*bis*, 270-*bis*, 270-*septies*, 322-*ter*, 335-*bis*, 416-*bis*, 446, 452-*undecies*, 452-*quaterdecies*, 466-*bis*, 474-*bis*, 493-*ter*, 544-*sexies*, 586-*bis*, 600-*septies*, 603-*bis*, 640-*quater*, 644, 648-*quater* c.p., ecc.), distruggere (art. 260 c.p.p.; 72-*quater* disp. att. c.p.p., ecc.) oppure dissequestrare e restituire le cose sequestrate (artt. 262, 263 c.p.p., ecc.) o, ancora, disporre che sulle stesse sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p.,

x) la condanna a risarcire il danno alla parte civile, la liquidazione dello stesso (artt. 538, comma 2, e 540, comma 1 c.p.p.) oppure la rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione (art. 539, comma 1 c.p.p.);

xi) la condanna al pagamento di una provvisoria (artt. 539, comma 2, e 540, comma 2 c.p.p.);

xii) la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (dello Stato *ex* art. 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se ammessa al patrocinio dei non abbienti) e la liquidazione delle stesse o l'eventuale compensazione, integrale o parziale, delle spese (art. 541, comma 1 c.p.p.);

xiii) il rigetto delle domande della parte civile,

xiv) la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile (sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale),

xv) la condanna, se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

b) In caso di assoluzione (art. 530 c.p.p.) va indicata la formula:

i) il fatto non sussiste,

ii) non aver commesso il fatto,

iii) il fatto non costituisce reato;

iv) il fatto è di particolare tenuità *ex* art. 131-*bis* c.p.;

v) il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione, se prevista, in caso di trasformazione del reato in illecito amministrativo, degli atti alla competente autorità amministrativa;

vi) l'imputato non è punibile (artt. 308, 309, 384, 387, 398, 463, 598, 599, 649 c.p., ecc.) o non è imputabile (artt. 85 ss. c.p.), con eventuale applicazione, in tale ultima ipotesi, di misura di sicurezza.

c) Anche qualora il giudice dichiari non doversi procedere ne va indicata la causa

(artt. 529 e 531 c.p.p.):

i) perché il reato è estinto (artt. 150 ss. c.p., ecc.) (prescrizione, remissione della querela, con spese processuali a carico del querelato, oblazione, morte dell'imputato, ecc.);

ii) perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita per mancanza di una condizione di procedibilità (querela, istanza, richiesta, ecc.) o per mancanza di autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini *ex* art. 414 c.p.p. dopo l'archiviazione per lo stesso fatto⁴⁶;

iii) per essere l'imputato già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza o decreto divenuti irrevocabili (art. 649 c.p.p.).

d) Nel dispositivo delle sentenze di proscioglimento o di condanna possono esservi, naturalmente, anche altre statuizioni, come ad es.,

i) il rigetto delle domande della parte civile;

ii) la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile (sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale);

iii) la condanna, se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile;

iv) la condanna del querelante alle spese ed ai danni *ex* art. 542 c.p.p.;

v) l'ordine di trasmettere copia della segnalazione di polizia giudiziaria e della sentenza alla Prefettura per quanto di competenza in ordine alle sanzioni amministrative:

vi) la dichiarazione di falsità di un documento (art. 537 c.p.p.);

vii) l'ordine di immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa e la dichiarazione di cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente in essere;

viii) la revoca del decreto di condanna (art. 464 c.p.p.);

ix) l'ordine, *ex* art. 533, comma 3-*bis* c.p.p., di disporre la separazione del procedimento contro uno o più imputati e lo stralcio in copia di atti (che devono essere specificamente indicati) con creazione di nuovo fascicolo,

x) l'ordine di deposito in cancelleria della sentenza, di cui le parti hanno diritto di ottenere copia,

xi) la fissazione del termine, sussistendo le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 544 c.p.p. (« stesura della motivazione particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni ») entro il quale sarà depositata la motivazione qualora esso ecceda quello ordinario.

4. Contenuto della sentenza di appello.

Anche per la sentenza d'appello vale quanto si è detto, trattando del contenuto

⁴⁶ V. Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2000, n. 9, Finocchiaro, Rv. 216004.

della sentenza di primo grado, con riguardo alle generalità dell'imputato e delle altre parti private, nonché alle conclusioni delle parti.

Per il resto, il contenuto della sentenza d'appello va individuato in funzione delle peculiarità del giudizio e del compito essenziale del giudice che è rappresentato dall'esame relativo all'ammissibilità e fondatezza dei motivi.

La sentenza d'appello si caratterizza per la specifica cognizione dei motivi, conseguenza dell'effetto devolutivo dell'atto di impugnazione, e per essere di regola l'ultimo momento del giudizio di merito.

Uno schema contenutistico funzionale può dunque essere costituito, oltre che dall'intestazione, dall'indicazione delle conclusioni delle parti, dalla data e dalla sottoscrizione, *i*) dall'indicazione dell'imputazione, *ii*) dall'esposizione della decisione del primo giudice, *iii*) dall'enunciazione dei motivi di appello, *iv*) dalla formulazione delle specifiche risposte date ai singoli motivi, *v*) dagli eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello *ex art.* 129 c.p.p. o 597, comma 5 c.p.p., *vi*) dal dispositivo.

4.1. *Indicazione dell'imputazione.*

Va, anzi tutto, trascritta l'imputazione, con le eventuali precisazioni o modificazioni del pubblico ministero nel giudizio di primo grado e con l'eventuale diversa definizione giuridica del fatto data dal giudice.

È inutile, tuttavia, dar conto dei reati dai quali in primo grado l'imputato è stato assolto se non c'è impugnazione del pubblico ministero o della parte civile.

4.2. *Sentenza di primo grado.*

Il giudice d'appello deve, poi, riprodurre i termini della pronuncia di primo grado essenziali al *devolutum* o, comunque, suscettibili di suoi interventi d'ufficio *ex art.* 129 c.p.p. o 597, comma 5, c.p.p.

Non è necessario "narrare la storia" del processo. L'indicazione e la trattazione dei motivi deve essere preceduta solo dall'indicazione dei dati essenziali che inquadrano la vicenda processuale e delle statuizioni della sentenza di primo grado, esposti tenendo conto dei punti concretamente attaccati dai motivi d'appello.

Tutto ciò che attiene a punti della decisione non attaccati dai motivi d'appello è tendenzialmente inutile e fuorviante rispetto alla funzione attribuita al controllo di secondo grado.

È in particolare inutile, almeno di regola, riportare all'inizio della sentenza d'appello una organica ricostruzione dei fatti e del loro apprezzamento da parte del primo giudice.

La sentenza d'appello non serve a ricostruire i fatti in genere, tantomeno a ricordare analiticamente cosa è successo fino a quel momento nel procedimento; serve a ricostruire lo specifico contesto di fatto solo quando, e nei limiti in cui, tale ricostruzione è indispensabile per rispondere efficacemente ad uno specifico motivo d'appello. Delle

argomentazioni probatorie del primo giudice potrà tenersi conto eventualmente solo nella risposta al motivo, non prima: per l'assorbente ragione che ciò che vien detto prima concorre in qualche modo alla descrizione dei fatti, ciò che viene detto nel momento in cui il giudice d'appello sta rispondendo è sempre parte essenziale della specifica risposta, concisa e completa, del giudice d'appello.

L'indicazione dei fatti processuali (del primo giudizio e di quello d'appello) idonei ad influire sulla decisione (es. rinvii – sospensione delle ragioni che li hanno determinati; questioni processuali risolte con autonome ordinanze; rinunce parziali ai motivi esattamente delineate, e, prima, verbalizzate, nei loro effettivi ambiti) va collocata soltanto nella parte valutativa, se oggetto di motivi di appello.

4.3. Motivi di appello.

Quanto all'enunciazione dei motivi si può utilizzare la regola dell'art. 173 disp. att. c.p.p. dettata per la sentenza della Corte di cassazione.

In altre parole, è sufficiente una breve enunciazione del motivo, alla quale far seguire, nella parte successiva della sentenza, una specifica esposizione delle ragioni dell'inammissibilità, del rigetto o dell'accoglimento del motivo, ricollegandosi, al fine di condividerle o confutarle, alle argomentazioni contenute nel motivo d'appello.

4.4. Specifiche risposte ai singoli motivi.

Il cuore della sentenza d'appello è nelle specifiche risposte date ai singoli motivi⁴⁷.

Le ragioni poste a base del motivo devono essere valutate, quindi condivise o confutate.

Il giudice d'appello non deve confrontarsi espressamente con tutti gli argomenti che sostengono il motivo d'appello; è sufficiente che dia conto di aver colto il nucleo essenziale della doglianza e che spieghi, con motivazione immune dai vizi prima ricordati, perché giudica tale doglianza infondata. Per contro, il motivo d'appello devolve la cognizione sul punto della decisione, non su argomenti o ragioni che sostengono il motivo: per cui ciò che il giudice d'appello deve verificare è la

⁴⁷ E' principio consolidato che il giudice d'appello, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralucido rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (da ultimo, Cass. pen., sez. II, 13 novembre 2018, n. 52617, D., Rv. 274719).

corrispondenza a giustizia, alla luce degli atti e non delle sole argomentazioni del giudice e dell'appellante, del dispositivo adottato rispetto ai soli punti della decisione effettivamente devolutigli.

La massima concentrazione e completezza deve essere invece rivolta, prima, all'individuazione dei punti della decisione devoluti alla cognizione ed all'esposizione del nucleo delle pertinenti specifiche doglianze.

Se la motivazione è completa e specifica rispetto ai motivi dedotti, se non è contraddittoria o illogica, se è fedele rispetto alle risultanze, ben difficilmente un ricorso per cassazione riuscirà a scardinare la sentenza.

La risposta del giudice d'appello è, sul piano del contenuto della motivazione in fatto, soggetta al solo controllo dell'insussistenza dei vizi di motivazione mancante, manifestamente illogica, contraddittoria (intrinsecamente o rispetto a prove determinanti inesistenti affermate o esistenti ignorate) su aspetti potenzialmente determinanti per la deliberazione.

a) Con riguardo ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello deve individuare e trattare i diversi punti effettivamente devoluti: pena-base, circostanze attenuanti, esclusione di circostanze aggravanti, continuazione, quantificazione dei singoli aumenti, ecc.

In caso di rideterminazione della pena (per riduzione, aumento, assoluzioni/prescrizioni parziali) è meglio sempre procedere a un autonomo calcolo, ponendo attenzione a quanto si è detto trattando della determinazione delle pene e delle misure di sicurezza con riguardo alla sentenza di primo grado ed avendo cura, al fine di non incorrere in violazione del divieto di *reformatio in peius*, di non aumentare mai le "quantità" dei passaggi del primo grado, salvo quando questi vengano travolti dalla decisione adottata.

b) Di regola, sono inutili i richiami generici alla sentenza di primo grado, di cui si affermi la condivisione rimarcandone l'immunità da errori o vizi logici. Il richiamo generico alla risposta data sul punto dal giudice di primo grado è sempre rischioso. È vero che costituisce consolidato principio giurisprudenziale che le motivazioni delle sentenze di merito che abbiano conclusioni conformi si integrano. Ma l'integrazione è possibile solo quando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello emerge con chiarezza e precisione⁴⁸.

c) Naturalmente, anche per la sentenza d'appello è importante la "forma" (struttura, criteri formali, aspetti stilistici e denominativi), spesso funzionale alla chiarezza dell'iter argomentativo: numerazione delle pagine, accorgimenti che facilitino

⁴⁸ Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 2012, n. 28411-13, Rv. 256435: « In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte ».

l'individuazione dei vari passaggi; ripartizione in paragrafi anche brevi corrispondenti ai punti ed alle questioni trattate; numerazione di ogni motivo e corrispondente numerazione della risposta, così da evitare il rischio di omettere l'esame di un motivo; precisa indicazione delle parti della sentenza che riproducono passi di quella di primo grado; uniformità delle citazioni, delle abbreviazioni, dei riferimenti normativi, ecc.

La struttura in paragrafi e sotto-paragrafi è quella che meglio assicura l'efficace motivazione d'appello: aiuta ad individuare prima i fatti processuali rilevanti, poi le specifiche doglianze nella loro articolazione, quindi le puntuali risposte.

4.5. Eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 c.p.p. o 597, comma 5 c.p.p.

Il giudice d'appello deve dar conto anche dell'eventuale esercizio dei poteri d'ufficio (ed anche del non esercizio, in caso di sollecitazione dalle parti, in assenza di motivi tempestivi e specifici sul punto).

È sempre opportuno, ad es., argomentare d'ufficio su sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. e dar conto dell'apprezzamento che il giudice d'appello ha comunque fatto d'ufficio sull'esercizio (o non) dei poteri officiosi attribuitigli dall'art. 597, comma 5 c.p.p. (applicazione di circostanze attenuanti e giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.).

È, inoltre, obbligo del giudice, sussistendone le condizioni, di far applicazione dell'art. 129 c.p.p., in particolare di prosciogliere l'imputato se riconosce la sussistenza di una delle cause in esso indicate.

4.6. Dispositivo.

Anche il dispositivo della sentenza di appello esige formule chiare, precise ed uniformi, oltre all'indicazione degli articoli di legge applicati.

Va subito indicato se la sentenza conferma o riforma, interamente o in parte, quella di primo grado (art. 605, comma 1 c.p.p.), i cui estremi identificativi, già indicati nel preambolo del provvedimento, vanno ripetuti con precisione.

Seguono le statuizioni di assoluzione, non doversi procedere o condanna per le quali si rinvia a quanto detto trattando della sentenza di primo grado. Particolare attenzione va dedicata alle pene o agli aumenti per la continuazione da eliminare ed alla conseguente rideterminazione delle pene residuali.

Vanno altresì indicate eventuali revoche di statuizioni civili, misure di sicurezza, confische

Il dispositivo contiene anche, se del caso, la statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado o di entrambi i gradi (se assolto in primo grado e condannato in appello) e delle spese in favore della parte civile.

All'annullamento della sentenza di primo grado perché pronunciata da giudice incompetente per territorio consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero

presso il giudice competente.

Particolare precisione va riservata alle dichiarazioni di nullità ex art. 604 c.p.p. ed alla trasmissione degli atti al primo giudice.

Nel caso l'appello sia dichiarato inammissibile per una delle cause previste (art. 591 c.p.p.), deve espressamente disporsi l'esecuzione della sentenza di primo grado.

5. Motivi dell'impugnazione.

Si è parlato fin qui della motivazione in fatto della sentenza, delle partizioni della stessa, delle necessarie specifiche argomentazioni.

È il momento di dare evidenza alla correlazione con l'atto di impugnazione, segnatamente con i motivi, la specificità dei quali è prevista a pena di inammissibilità.

5.1. L'art. 581 c.p.p.

L'art. 581 c.p.p. è dedicato alla forma ed al contenuto dell'atto di impugnazione. La disposizione in parola, ampliata con riguardo alle enunciazioni "specifiche" a pena di inammissibilità ed all'oggetto delle medesime dall'art. 1, comma 55, l. 23 giugno 2017 n. 103, stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

- a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione (disposizione aggiunta dalla novella);
- c) delle richieste, anche istruttorie (specificazione aggiunta dalla novella);
- d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Si tratta di indicazioni fondamentali per la precisa delimitazione dell'oggetto dell'impugnazione, quindi dell'effetto devolutivo, dell'ambito dei poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione.

Anzi tutto, l'impugnazione si propone – come si è detto – con "atto scritto".

In un solo "atto scritto" sono unificati dichiarazione di impugnazione e motivi. È peraltro consentito che dichiarazione di impugnazione e motivi siano formulati con due o più atti distinti, purché presentati entro il termine perentorio per impugnare previsto dalla legge⁴⁹.

⁴⁹ In tal senso Cass. pen., sez. I, 2 novembre 1999, n. 6029/00, Rv. 215328; Cass. pen., sez. I, 16 settembre 2013, n. 41753, Rv. 256982. Cfr. altresì Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 50101, RV 258785, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di appello dell'imputato proposto nei termini previsti ma con dichiarazione priva dei motivi e appello del difensore, completo di motivi, ma depositato oltre la scadenza fissata; Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 1993 n. 11810, Rv. 196607, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto personalmente dall'imputato con dichiarazione priva dei contestuali motivi qualora questi

L'atto è ammissibile solo se scritto in lingua italiana.

L'imputato o altro soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana deve avvalersi dell'assistenza di un interprete di propria fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza⁵⁰.

Quanto alle indicazioni che l'atto scritto deve contenere (provvedimento impugnato, data del medesimo, giudice che lo ha emesso), l'eventuale omissione non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto possa determinare incertezza nell'individuazione dell'atto e solo in tal caso è ipotizzabile l'inammissibilità⁵¹.

Delle enunciazioni dei "capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione", previste a pena di inammissibilità (come ha inteso precisare, nel riscrivere l'articolo in esame, l'art. 1, comma 55, della l. n. 103/2017, benché la sanzione già fosse espressamente prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., si è già detto nelle pagine precedenti (v. *supra* § 3.5.2. b).

Nuove disposizioni sono – come si è detto – quelle che richiedono, a pena di inammissibilità, l'enunciazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione e delle richieste istruttorie (lett. b) e c).

La prima disposizione si raccorda con la norma dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., riguardante il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione di merito.

Esse traggono spunto dalla constatazione pratica che spesso gli appelli contengono censure in tema di prova e richieste di rinnovazione del tutto aspecifiche o comunque non adeguatamente argomentate al fine di far comprendere l'indispensabilità della nuova finestra istruttoria.

Si tratta di disposizioni che rafforzano l'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione.

La necessità di enunciazione delle richieste non istruttorie era già prevista nella precedente versione dell'articolo.

L'aspetto che più interessa qui sviluppare è quello dell'enunciazione specifica dei motivi⁵².

vengano poi presentati dal difensore senza una nuova dichiarazione d'impugnazione, anche se ciò avvenga prima della scadenza dei termini per impugnare.

⁵⁰ Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2008 n. 36541, Akimenko, Rv. 240506.

⁵¹ Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2003 n. 2034/04, RV 228485; Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2013 n. 23932, RV 255813. Si veda altresì Cass. pen., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 10296, Balestriere, Rv. 195000, secondo cui non costituisce motivo di inammissibilità la circostanza che nell'atto di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni; nello stesso senso Cass. pen., sez. un., 6 marzo 1992 n. 3, Glarey, Rv. 189404, che, con riguardo all'opposizione a decreto penale di condanna, ha ritenuto il carattere puramente indicativo dei requisiti prescritti dall'art. 461, comma 2 (estremi del decreto di condanna, data del medesimo, giudice che lo ha emesso) e la prevalenza degli aspetti sostanziali della norma su quelli meramente letterali.

⁵² Sugli altri aspetti della disposizione si rinvia a MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in Spangher (a cura di), *Trattato di procedura penale*, V, Torino 2009, p. 148 ss.; BRICCHETTI, *Commento dell'art. 581 c.p.p.*, in Canzio – Bricchetti (a cura di), *Le fonti del diritto italiano. Codice di procedura penale*, Milano, 2017, p. 4151 ss.

5.2. Enunciazione specifica dei motivi.

La funzione dei motivi è – come si diceva – quella di esplicitare la volontà dell’impugnante, *petitum* (ciò che si chiede) e *causa petendi* (le ragioni per cui si chiede); in altre parole i motivi servono ad indicare le statuizioni del provvedimento impugnato che si vorrebbero modificate o annullate e i fatti giuridici posti a fondamento della domanda.

Non servono formule sacramentali⁵³, ma la semplice richiesta non basta, di regola, a soddisfare il requisito della specificità; specifiche devono essere anche le ragioni.

Un atto privo dell’enunciazione specifica dei motivi è – come si è detto – inammissibile; non costituisce valida forma d’impugnazione e non può produrre gli effetti introduttivi del giudizio del grado successivo.

Pertanto, la mancanza dei requisiti prescritti:

- impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità⁵⁴;

- determina la formazione del giudicato allo scadere del termine per impugnare⁵⁵. Se si ritenesse il contrario, si perverrebbe alla irragionevole conclusione di riconoscere, ad una dichiarazione d’impugnazione invalida, l’effetto di consentire al giudice una cognizione estesa a tutti i capi della sentenza, mentre non potrebbe riconoscersi lo stesso effetto ad una valida impugnazione riferita solo ad alcuni capi della sentenza, atteso che per gli altri capi, e i relativi addebiti, la vicenda processuale dovrebbe ritenersi conclusa⁵⁶.

Sulla base di detto requisito la giurisprudenza esclude l’ammissibilità dell’impugnazione *per relationem*, come ad es. l’appello del pubblico ministero che si limiti a rinviare alle censure mosse nell’impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata⁵⁷.

Afferma, invece, l’ammissibilità dell’impugnazione preventiva, ossia proposta prima del deposito della motivazione della sentenza, « tutte le volte in cui non si contesti

⁵³ Si legge già in Cass. pen., sez. II, 6 marzo 1964, Morini, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1964, p. 790 che « ove nei motivi di appello il ricorrente abbia insistito nel porre in risalto che il fatto era stato da lui commesso unicamente in rapporto alle sue misere condizioni economiche e dato il suo bisogno di sfamarsi, deve intendersi che egli abbia chiesto la diminuzione della pena e, quando essa sia stata dal giudice di primo grado già inflitta nel minimo edittale, deve intendersi che l’imputato abbia chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ».

⁵⁴ Per un quadro completo, con riguardo alla prescrizione del reato, v. Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 21, Cresci, Rv. 199903; Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli, Rv. 231981; Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; Cass. pen., sez. un., 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, Rv. 219531; Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164; Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602/16, Ricci, Rv. 266818; Cass. pen., sez. un., 25 maggio 2016, n. 6903/17, Aiello, Rv. 268966.

⁵⁵ Cass. pen., sez. un., 24 giugno 1998, n. 11493, Verga, Rv. 211469.

⁵⁶ Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, Cresci, cit.

⁵⁷ V., MARANDOLA, *op. cit.*, p. 161.

la decisione del giudice per il suo contenuto, ma le censure si riferiscano a decisioni adottate per un motivo già conosciuto e preesistente alla pronuncia quale, ad esempio, una presunta nullità assoluta che, se esistente, non consentirebbe neanche la instaurazione di un valido rapporto processuale »⁵⁸.

Va solo ricordato che l'art. 585, comma 4, c.p.p. stabilisce che motivi "nuovi" possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione fino a quindici giorni prima dell'udienza; essi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame⁵⁹ e l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ad essi.

I motivi – come si è detto – non sono cosa diversa dalle ragioni di diritto o dagli elementi di fatto che giustificano il *petitum*, ma si sostanziano proprio in quelle ragioni o in quegli elementi.

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è definito dalla riforma in termini più incisivi.

Esso si inserisce in quasi tutto l'asse delle prescrizioni richieste dalla disposizione in esame, dall'indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna per terminare con le richieste ed i motivi e, non a caso, infatti, dall'esame della giurisprudenza⁶⁰ risulta che il vizio di specificità è quello più frequente, nella vasta gamma del suo manifestarsi.

Nuove disposizioni sono – come si è detto – quelle che richiedono, a pena di inammissibilità, l'enunciazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione e delle richieste istruttorie (lett. *b*) e *c*).

Esse traggono spunto dalla constatazione pratica che spesso gli appelli contengono censure in tema di prova e richieste di rinnovazione del tutto aspecifiche o comunque non adeguatamente argomentate al fine di far comprendere l'indispensabilità della nuova finestra istruttoria.

La necessità di enunciazione delle richieste non istruttorie era già prevista nella precedente versione dell'articolo.

5.3. La genericità dei motivi di ricorso per cassazione.

Con riguardo al ricorso per cassazione sono stati elaborati vari principi sul motivo generico. La giurisprudenza ha da tempo portato alla luce forme di genericità estrinseca (o relazionale) e intrinseca.

⁵⁸ Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2001, n. 17450, Rv. 219178; in senso conforme da ultimo, Cass. pen., sez. II, 15 settembre 2017, n. 50099, Rv. 271331; Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2015, n. 40942, Rv. 264710; Cass. pen., sez. II, 15 settembre 2017, n. 50099, Rv. 271331; l'ultima decisione di segno opposto, nel senso cioè dell'inammissibilità dell'impugnazione preventiva è Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 1999, n. 4787/00, Rv. 215453, che aveva ritenuto « non [...] ipotizzabile una critica specifica della sentenza impugnata prima ancora di conoscerne le argomentazioni in fatto e in diritto in essa apprezzate e sulle quali la critica deve appuntarsi ».

⁵⁹ Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono, Rv. 210259.

⁶⁰ Cass. pen., sez. un., 17 ottobre 2006, Michaeler, cit.

Appartengono alle prime la mancanza di critica (di confronto con) della sentenza impugnata⁶¹ e la ripetizione nei motivi di ricorso di argomentazioni e doglianze già rivolte, con i motivi di appello, alla sentenza di primo grado e confutate dalla sentenza d'appello⁶².

Rientrano invece nel novero della genericità "intrinseca" la mancanza di informazioni o argomenti⁶³, il motivo "confuso" o "caotico"⁶⁴, il motivo "perplesso" o "alternativo"⁶⁵, il motivo "insufficiente"⁶⁶, il motivo incomprensibile a causa della tecnica espositiva⁶⁷, i motivi (in numero abnorme) motivi prolissi e verbosi⁶⁸.

⁶¹ Cass. pen., sez. II, 29 gennaio 2014, n. 11951, Rv. 259425; Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2013, n. 28011, Rv. 255568.

⁶² Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2016, n. 38202, Rv. 267611, ha precisato che i motivi di ricorso possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serve a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione.

⁶³ Cass. pen., sez. IV, 1° aprile 2004, n. 24054, Rv. 228586, ha affermato che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere [...] di indicare nel ricorso, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime.

⁶⁴ Cass. pen., sez. II, 19 novembre 2013, n. 7801/14, Rv. 259063, in un caso di ricorso fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rendeva particolarmente disagiata la lettura e che esulava dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato; Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 10539, Rv. 269379, ha ritenuto confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione e perciò generico il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi – nella specie settantanove – concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione.

⁶⁵ Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2015, n. 39122, Rv. 264535, secondo cui la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2012, n. 31811, Rv. 254329, che afferma essere onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame.

⁶⁶ Cass. pen., sez. un., 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4142, secondo la quale la censura è affetta da genericità quando il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità di atti a contenuto probatorio, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevanza nel contesto degli altri elementi di prova; Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2011, n. 30021, Rv. 250972, secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti.

⁶⁷ Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2017, n. 57224, Rv. 271725: «è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata dall'utilizzo di formati diversi e dalla sovrapposizione di documenti e testi inconferenti rispetto al giudizio (nel caso di specie tratti dalle sacre scritture ed opere letterarie), dall'argomentare retorico e fondato su una pluralità di questioni eccentriche e tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica. (In motivazione, la Corte ha precisato che al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 c.p.p. il "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

⁶⁸ Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 10539, Rv. 269379: «È inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi

In tema di ricorso per cassazione è, poi, affetto da inammissibilità per genericità il motivo con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità di un atto senza indicare specificamente l'atto in questione⁶⁹.

Un passo oltre la specificità, che – come si è visto – pretende l'indicazione precisa e completa dei dati fattuali e giuridici che mettano il giudice nelle condizioni di decidere (l'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., precisa, con riguardo al vizio di motivazione, che esso deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo "specificamente indicati" nei motivi di gravame) è segnato dall'affermarsi della teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile che richiede, a pena di inammissibilità, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, l'allegazione o la completa trascrizione del contenuto degli atti specificamente indicati⁷⁰.

5.4. La genericità dei motivi d'appello.

Con riguardo all'appello, si è reso necessario un intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte⁷¹.

La Corte ha chiarito "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi". Ha affermato in particolare che «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

La Corte conferma, dunque, che, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo deve essere valutata come nel giudizio di legittimità; d'altra parte, l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.⁷².

Non era condivisibile – e la Suprema Corte lo ha stigmatizzato – l'assunto del "minor rigore nella valutazione" o della "valutazione meno stringente", sviluppato da

d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione. ».

⁶⁹ Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2014, n. 19553, Rv. 260404; Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2009, n. 12722, Rv. 243243.

⁷⁰ Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2017, n. 20677, Rv. 270071; Cass. pen., sez. II, 1° marzo 2013, n. 26725, Rv. 256723.

⁷¹ Cass. pen., sez. un. 27 ottobre 2016, n. 8825/17, Galtelli, con commenti di BRICCHETTI, *Il dovere di ragionare deve essere reciproco*, in *Guida dir.*, 2017, 13, 90; BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* 2017, 2, 134.

⁷² Cass. pen., sez. II, 9 giugno 2017, n. 361121, Rv. 271193; Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2017, n. 38683, Rv. 270799.

alcune precedenti pronunce di legittimità⁷³, basato su una diversità dell'operare del medesimo requisito avendo riguardo alle peculiarità strutturali di appello e ricorso per cassazione e dei relativi giudizi.

Il requisito della specificità del motivo deve, dunque, sempre essere valutato con il medesimo metro, costituendo requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità.

Anche la genericità "intrinseca" del motivo d'appello si determina quando esso, pur nella libertà della formulazione, non specifichi con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sorreggono, con esplicito riferimento al caso concreto e in modo pertinente al punto della decisione cui il motivo stesso si riferisce.

Per intendersi – come si è più volte ribadito, riprendendo osservazioni del passato – si ha genericità allorché le critiche poste a fondamento del gravame siano articolate in termini tali da potersi adattare alla impugnazione di un qualunque provvedimento, senza alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato⁷⁴.

La parte più significativa della decisione in esame è, dunque, quella in cui la Corte disattende l'affermazione secondo cui le differenze tra appello e ricorso per cassazione si dovrebbero cogliere sul piano della genericità "estrinseca" o "relazionale".

In altre parole, anche per l'appello è generico il motivo che si caratterizza per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata⁷⁵.

Con questa fondamentale precisazione, cui sopra si è fatto cenno: che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è "direttamente proporzionale" alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti⁷⁶.

In altri termini: se la sentenza non argomenta sul punto o lo fa in termini generici, anche l'appello generico non è inammissibile⁷⁷; già lo aveva affermato la Suprema Corte,

⁷³ V., fra le altre, Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2014, n. 41082, Rv. 260766.

⁷⁴ Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 1991, n. 4641-92, Rv. 190731: « Anche sotto il vigore del nuovo codice di rito va, pertanto, ribadito il principio che ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni al requisito della specificità dei motivi non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione, il che si verifica quando si espongono critiche che, potendo adattarsi alla impugnativa di una qualunque sentenza, non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato. ». In senso analogo, v., Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1961, Rendina, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1961, p. 690.

⁷⁵ « In linea con lo stesso concetto di impugnazione, che, etimologicamente, significa "contrastare", "attaccare" » come scrive MARANDOLA, *op. cit.*, p. 158.

⁷⁶ Efficaci le parole di FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, in *Arch. pen. on line*, 2018, (1), p. 7 « Anche i motivi della parte impugnante [...] devono rispettare il principio del contraddittorio che ... [culmina] ... nella motivazione della sentenza, cadenzata dalla doverosa *explanatio* delle ragioni giustificative della valutazione di non attendibilità delle prove contrarie alla decisione. Con la conseguenza che pure l'impugnante dovrà, a sua volta, predisporre l'enunciazione precisa sia delle ragioni contrarie a quelle che sorreggono la decisione, sia delle ragioni favorevoli alle richieste dell'atto di impugnazione », che conclude citando Aristotele: « Se ciò che è posto è contrario alla conclusione. È necessario che si verifichi una confutazione. Infatti, la confutazione è un sillogismo della contraddizione ».

⁷⁷ Un principio non certo nuovo, ma opportunamente riportato alla luce. È sufficiente rileggere la definizione

nel vigore dell'art. 201, quinto comma, c.p.p. 1930: « non è generico il motivo di impugnazione che si dolga della misura della pena con la frase “per le modalità del fatto la pena è eccessiva”, se la sentenza impugnata si sia limitata a motivare, sul punto relativo alla misura della pena », con la sola frase “valutate le circostanze dell'art. 133 c.p.” »⁷⁸.

Ma se la sentenza è specificamente argomentata sul punto l'appello, per non essere inammissibile, deve criticare specificamente quelle argomentazioni⁷⁹.

Se l'argomento del giudice sul punto o sulla questione (es. diniego attenuanti generiche) manca o è aspecifico, il motivo d'appello sul punto o sulla questione potrà essere legittimamente aspecifico. Il dovere di ragionare grava sia sul giudice che decide e spiega, sia sul difensore che impugna e critica la spiegazione, ed è un dovere correlato proporzionalmente.

Il che non significa, beninteso, che la riproposizione, attraverso l'appello, di questioni già di fatto dedotte in prima istanza sia di per sé causa di inammissibilità⁸⁰; nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, ma l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.

Una sentenza, dunque, quella di cui si discorre destinata a ricordare che l'appello è una cosa seria⁸¹ : « chi impugna un provvedimento non può limitarsi a protestare l'ingiustizia [...] ma deve dirne le ragioni. A stretto rigore queste ragioni il giudice potrebbe cercarle da sé: ma non vi sarebbe alcuna convenienza a rinunciare su questo tema al contributo della parte che impugna: o chi afferma l'ingiustizia del provvedimento ha o non ha delle ragioni per sostenerla; se non le ha, l'impugnazione non è seria e non mette conto di darvi seguito; se le ha, è giusto che le esponga »⁸².

Così come deve esserlo la sentenza; come ricordano quelle decisioni in cui si afferma che è nulla la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di

di LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, III, Napoli, 1961, p. 87: « *Motivi specifici [...] devono considerarsi quelli che in relazione alla decisione impugnata assumono un contenuto di critica concreta ed adeguata ad una determinata decisione* ».

⁷⁸ Cass. pen., sez. II, 1° marzo 1963, Di Launo, in *Giust. pen.*, 1964, III, c. 18.

⁷⁹ Concetto ripreso da Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2017, n. 53482, Rv. 271373: « a fronte di una pronuncia di primo grado che affermi la responsabilità dell'imputato [...] sulla base di considerazioni [...] e in ragione della valutazione di elementi probatori differenti specificamente esposti per ciascuna imputazione, l'atto d'appello non può limitarsi ad una generica contestazione della attribuibilità dei fatti all'imputato ».

⁸⁰ I motivi di ricorso per cassazione possono, invero, riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serve a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione (Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2016, n. 38202, Rv. 267611).

⁸¹ Che il requisito della specificità dei motivi sia finalizzato a saggiare la “serietà” dell'impugnazione si legge nella *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in *Speciale Documenti Giustizia*, 1988, II, p. 288.

⁸² Lo scriveva CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, IV, Roma 1949, p. 125, aggiungendo (p. 127) « il precetto [della esposizione specifica dei motivi] ha manifestamente lo scopo di invitare chi impugna alla ponderazione, evitando impugnazioni impulsive e irriflessive ».

impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello⁸³.

Se la sentenza impugnata ha « compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto [...] ritenuti dimostrativi della colpevolezza » o dell’innocenza dell’imputato, « ha assolto l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio [...] ragionamento probatorio » (e, qualora si tratti di sentenza d’appello, l’obbligo di « confutare specificamente i passaggi argomentativi centrali della prima sentenza » e/o le censure ed obiezioni dell’impugnante, « dando conto, con adeguata e puntuale motivazione » delle ragioni giustificative della conferma o della riforma del provvedimento impugnato), i profili di doglianza dedotti dall’impugnante (pubblico ministero, imputato o altra parte privata) non possono e non devono essere, pena l’inammissibilità. «aspecificamente orientati a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese» dalla sentenza, non devono omettere di « sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni [...], di indicare le specifiche ragioni della loro asserita erroneità », di « addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni » operate dalla sentenza⁸⁴.

⁸³ Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2017, n. 56395, Rv. 271700.

⁸⁴ Le parti racchiuse tra le virgolette sono tratte da Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, P.G. in proc. Troise, cit.